

## Norme & Tributi Giustizia

# Non basta il reato di notte per far scattare l'aggravante

### Cassazione

Per le Sezioni unite la minorata difesa deriva da un giudizio complessivo

Il risultato deve essere una diminuita capacità di tutela pubblica e privata

#### Giovanni Negri

Non è sufficiente che il fatto sia stato commesso di notte per concretizzare l'aggravante della minorata difesa. La situazione di particolare vulnerabilità della vittima va invece valutata caso per caso. Lo chiariscono le Sezioni unite penali con decisione nota per ora solo con informazione provvisoria, della quale, tra qualche tempo, saranno pubblicate le motivazioni.

Per le Sezioni unite, le circostanze di tempo, di luogo o di persona, di cui l'agente ha approfittato per ostacolare la legittima difesa altrui, devono essere accertate sulla base di concreti e concludenti elementi

di fatto, idonei a dimostrare «la particolare situazione di vulnerabilità - oggetto di "proffittamento" - in cui versava il soggetto passivo, non essendo sufficiente la idoneità accertata delle dette condizioni a favore della commissione del reato». La decisione ha riguardato un «classico furto avvenuto di notte, il cui trattamento sanzionatorio era stato oggetto di contestazione da parte della difesa». Nel mirino un utilizzo troppo disinvolto e automatico dell'aggravante. Una fattispecie a suo modo «classica», visto che la stessa ordinanza di rinvio alle Sezioni unite sottolinea come tra le condizioni agevolative dell'azione criminale «il tempo di notte è stato oggetto di un'estesa elaborazione ermeneutica in tema di furto, muovendo dalla tradizione romanistica che riservava all'aggravante la massima pena».

Dove, nel rispetto del principio di offensività, il fondamento dell'aggravante è stato individuato nel

**L'orario del delitto è solo uno degli elementi che vanno considerati dall'autorità giudiziaria**

maggiore disvalore che la condotta assume quando il criminale approfitta delle facilitazioni offerte dal particolare contesto in cui l'azione si svolge. La categoria della circostanza (tempo, luogo, persona) però, spiegava già la relazione al Codice penale del 1933, andava incrociata con l'effettiva potenzialità di ostacolo alla difesa altrui.

L'elemento temporale allora, la notte, poteva non essere determinante, quando, per esempio e restando alla fattispecie del furto, il reato è stato commesso nel corso di una festa.

Quanto alla giurisprudenza della Cassazione a fronteggiarsi erano due orientamenti. Il primo, più risalente nel tempo, la commistione del reato in ora notturna era da sola l'aggravante della minorata difesa, valorizzando nel caso il furto la ridotta vigilanza pubblica esercitata in quelle ore. Il secondo orientamento, adesso preferito dalle Sezioni unite con l'informazione provvisoria, invita invece a una considerazione complessiva di più elementi, tutti concorrenti nel rendere la difesa legittima non tanto del tutto possibile, ma almeno ostacolabile.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

## Ambiente, sì a condotte riparatorie

### Ecreati

Condivisibile la finalità della legge 68/15 che ha rafforzato la tutela penale dell'ambiente e apprezzabili i chiarimenti forniti dalle Procure della Repubblica sotto l'aspetto interpretativo e operativo, nonché l'attività svolta dal Sistema nazionale protezione ambiente (Snpa) che ha promosso un'applicazione omogenea della disciplina. Tuttavia ci sono aspetti su cui si può intervenire per migliorare il quadro puntando sulla cultura della prevenzione.

Maria Cristina Piovesana, vicepresidente di Confindustria per l'ambiente, la sostenibilità e la cultura, è stata audita dalla commissione parlamentare Ecomafie nell'ambito di un approfondimento sull'attuazione della legge in materia di delitti contro l'ambiente. Per quanto riguarda l'aspetto penale - ha affermato Piovesana - sarebbe opportuno potenziare strumenti che consenta-

no interventi di ripristino dell'ambiente a fronte di illeciti colposi, piuttosto che perseguire l'inasprimento delle pene. A questo riguardo si potrebbe rafforzare il ravvedimento operoso. Confindustria suggerisce di valorizzare le condotte riparatorie, con l'introduzione di una causa di non punibilità in presenza del ripristino ambientale nel caso di ipotesi delittuose di natura colposa, anche perché la mera repressione non ha un significativo effetto deterrente, mentre l'incentivazione del ripristino dei luoghi determinerebbe anche una deflazione processuale. Attualmente il percorso che consente la riduzione di pena si scontra con i tempi di autorizzazione e realizzazione degli interventi di ripristino. Un limite superabile, secondo Confindustria, lasciando al giudice decidere i tempi

**Confindustria: contro gli illeciti la repressione da sola non è un deterrente efficace**

© RIPRODUZIONE RISERVATA

## Milano ritoccherà le tabelle danni

### Danno parentale

#### Maurizio Hazan

Il Tribunale di Milano "risponde" alle critiche della Cassazione (sentenza 10579 del 21 aprile) sui criteri di liquidazione del danno parentale elaborati dal suo osservatorio, preso spesso come riferimento nazionale. Con la sentenza n. 5947 del 7 luglio, firmata dal presidente Damiano Spera, il Tribunale prende atto che la propria tabella va cambiata, ma afferma che per non creare problemi nella delicata fase transitoria si applica la propria tabella, sia pure con qualche correttivo.

La Cassazione aveva "chiesto" un metodo che desse una miglior prevedibilità della decisione e una più schematica valorizzazione delle circostanze che normalmente incidono sulla maggiore o minor gravità del danno (sopravvivenza o meno di altri congiunti, età del de cuius e del congiunto superstite). Si tratterebbe di

associare a ciascuna circostanza un coefficiente, mentre il metodo milanese non liquidava il danno con una tabella a punti: si limita ad individuare ampie "forchette" di valore dentro cui il giudice può di volta in volta spaziare. Troppo lasca, secondo la Cassazione, quella forbice. E potenzialmente troppo mobili i riferimenti attorno ai quali il giudice dovrebbe fondare la propria decisione.

La sentenza del 7 luglio afferma che «sono già stati avviati i lavori di predisposizione di una tabella che risponda ai parametri» innovativi «a punti» individuati dalla Cassazione. Nel frattempo, l'unica tabella a punti oggi disponibile è quella del Tribunale di Roma, che da tempo agisce per affermare il proprio metodo su quello milanese. Ma la Cassazione da 10 anni (sentenza 12408/2011) dà valore di riferimento assoluto proprio alla sola tabella milanese. Anche sul danno parentale. Perciò discostarsi dalle "forchette" di Milano fa rischiare una pericolosa discontinuità, e disparità di trattamento, rispetto al passato.

Così la sentenza 5947, visto che in

di sospensione del procedimento in relazione alla complessità e al tempo necessario per l'intervento.

Inoltre è importante - ha sottolineato la vicepresidente Piovesana - favorire lo sviluppo dell'economia circolare in quanto ciò porterebbe a considerare il rifiuto non un onere ma un elemento centrale del processo produttivo.

Ciò si può fare creando un contesto giuridico adatto, caratterizzato da semplicità e certezza (positiva l'introduzione dell'interpello ambientale tramite il decreto legge Semplificazioni); aumentando la capacità di riciclo del Paese; favorendo la crescita di un mercato di sbocco per le materie prime "seconde", sia attraverso la domanda pubblica, per esempio attraverso una maggiore promozione del Green public procurement, sia attraverso quella privata, con l'introduzione di un regime di tassazione Iva agevolato (5%) per l'acquisto di beni e materiali prodotti in linea con i principi dell'economia circolare.

—M.Pri.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

## Transizione ecologica: 580 milioni dalla Ue

### Bandi europei

Il cofinanziamento consente di coprire fino al 60% delle spese

#### Roberto Lenzi

È di oltre 580 milioni di euro lo stanziamento che la Commissione europea mette a disposizione per contrastare il cambiamento climatico e investire nella transizione verde dell'economia.

Le imprese possono nuovamente accedere ai fondi europei più noti per investire green previsti dal programma europeo Life 2021-2027. È di questa settimana la notizia dell'apertura dei bandi 2021. Il ministero della Transizione ecologica ne dà notizia sul proprio sito: <https://www.mite.gov.it/pagina/call-2021>.

Gli inviti a presentare proposte appena aperti sono conformi al programma di lavoro pluriennale 2021-2024 e la procedura di selezione sarà gestita dall'Agenzia esecutiva europea per il clima, le infrastrutture e l'ambiente.

Il cofinanziamento a fondo perduto erogato dal programma Life permette di coprire fino al 60% delle spese ammissibili. In

**Life 2021-27 è articolato in quattro sottoprogrammi: invitate le imprese di tutte le dimensioni**

alcuni ambiti o casi specifici, la percentuale di cofinanziamento può coprire una quota maggiore del progetto ammissibile.

Il contributo è accessibile da parte di tutte le persone giuridiche stabilite negli Stati membri e negli altri Stati aderenti al programma Life. Sono quindi incluse anche le imprese di tutte le dimensioni.

L'obiettivo generale del programma Life è quello di contribuire al passaggio a un'economia sostenibile, circolare, efficiente in termini energetici, basata sulle energie rinnovabili, climaticamente neutra e resiliente ai cambiamenti climatici.

I progetti mirano a tutelare, ripristinare e migliorare la qualità dell'ambiente, compresi l'aria, l'acqua e il suolo, invertendo il processo di perdita della biodiversità e contrastando il degrado degli ecosistemi, anche mediante il sostegno all'attuazione e alla gestione della rete Natura 2000. Life 2021-2027 è articolato in quattro sottoprogrammi:

- 1 "Natura e biodiversità" sosterrà progetti per salvaguardare gli habitat e le specie animali e vegetali, nel tentativo di contrastare la perdita di biodiversità;
- 2 "Economia circolare e qualità della vita" intende ridurre il consumo di risorse e facilitare la transizione verso la sostenibilità, l'economia circolare, l'eliminazione delle sostanze tossiche, l'efficienza dal punto di vista energetico e la resilienza al cambiamento climatico;
- 3 "Mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici" vuole contribuire alla trasformazione dell'Unione europea in un paese climaticamente neutro e società resiliente, sostenendo l'attuazione della politica climatica nell'ambito del Green deal europeo;
- 4 "Transizione all'energia pulita" mirerà a facilitare la transizione verso l'efficienza energetica, verso un'economia basata sulle energie rinnovabili, climaticamente neutra e resiliente.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

## L'udienza in presenza torna nei Tar: protocollo anti assembramenti

### Giustizia amministrativa

#### Guglielmo Saporito

Con il mese di agosto le udienze della giustizia amministrativa tornano «in presenza». Così Tar, Consiglio di Stato e Consiglio di Giustizia amministrativa avranno magistrati ed avvocati presenti nelle aule, accantonando la ricca esperienza maturata in occasione dell'emergenza Covid. Sarà siglato in questi giorni un accordo per disciplinare l'afflusso di utenti nei giorni di udienza, evitando sovraffollamenti e quell'apparente situazione di disordine che contraddistingue le aule giudiziarie.

Venuta meno la legge (Dl 18/2020) che imponeva, con varie proroghe, le udienze a distanza («da remoto»), occorre oggi eliminare le occasioni di affollamento: vengono quindi soppresse le udienze preliminari, nelle quali gli avvocati smistavano le liti attraverso rinvii o «passaggio in decisione»: se gli avvocati ritengono che non sia necessario discutere oralmente, possono chiedere che si verbalizzi la volontà, e tale richiesta può provenire anche da uno solo dei vari legali contendenti, lasciando liberi gli altri avvocati, che ritengano opportuna la discussione, di illustrare oralmente le proprie tesi. In questo caso, dal testo della successiva sentenza non emergerà che la discussione è avvenuta a ridotti ranghi e si eviteranno possibili incomprensioni tra professionisti assenti alla discussione e clienti assistiti.

Il protocollo d'intesa limita la presenza di pubblico alle udienze, affidando al Presidente del collegio giudicante il compito di far osservare distanze e altre modalità preventive di igiene. Sono anche previste fasce orarie per la di-

scussione delle liti: in linea di massima, saranno trattati tra cinque e dieci affari ogni ora, a seconda della complessità delle questioni e del numero delle parti coinvolte. Gli orari saranno pubblicati sul sito della giustizia amministrativa e solo dieci minuti prima della fascia oraria di udienza sarà possibile accedere alla sede del Consiglio di Stato. Se è prevedibile un afflusso significativo di persone, è possibile prolungare l'udienza fino al giorno successivo, comunicando tale misura organizzativa entro le ore 11 del giorno originariamente fissato.

Altre misure riguardano aspetti operativi, quali l'uso dei microfoni (consentito al solo magistrato Presidente) e l'obbligo di indossare

la toga (che sembra rimanere per i magistrati, mentre gli avvocati ne possono fare a meno). Queste misure saranno recepite anche dai singoli Tar, con possibili adeguamenti locali. Si torna quindi alla prassi adottata prima dell'epidemia, con una più precisa cadenza dei tempi di discussione. Anche volendo, non sarebbe stato possibile prorogare il sistema di discussione «da remoto», che nella giustizia amministrativa ha dato ottimi risultati garantendo tempi e qualità di provvedimenti anche in situazione di emergenza. Prima di spegnere i computer, si può tuttavia sperare che in sede di conversione del Dl 80/2021 si reintroducano, a base volontaria, le udienze da remoto, con preavviso agli avvocati di almeno tre giorni e possibilità, anche per i magistrati, di collegarsi a distanza.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**Addio al remoto anche in Consiglio di Stato. Ma sarebbe bene mantenere facoltative le udienze a distanza**

## Bene fuori comunione anche senza il parere del coniuge

### Donazioni

#### Angelo Busani

Se il prezzo di acquisto di un appartamento è pagato dall'acquirente con denaro fornito dai suoi genitori come liberalità, l'immobile non è soggetto al regime di comunione legale vigente nel matrimonio dell'acquirente; e non è rilevante che il coniuge dell'acquirente intervenga al rogito per riconoscere l'esclusione di tale acquisto dal regime di comunione. È quanto deciso dalla Cassazione con l'ordinanza n. 20336 del 16 luglio 2021.

Il tema affrontato era se, per escludere l'acquisto di un dato immobile dal regime di comunione, occorre sempre l'intervento al contratto del coniuge non acquirente affinché questi dichiari il suo consenso a non sottoporre l'acquisto al regime di comunione.

La Cassazione afferma dunque che l'intervento del coniuge non acquirente è indispensabile nel solo caso dell'acquisto di beni «di uso strettamente personale», di «beni che servono all'esercizio della professione» e di «beni acquisiti in parte» mirerà a facilitare la transizione verso l'efficienza energetica, verso un'economia basata sulle energie rinnovabili, climaticamente neutra e resiliente.

stato il bene escluso dal regime di comunione legale.

Pertanto, l'intervento del coniuge dell'acquirente non è necessario affinché resti fuori dalla comunione legale il bene acquistato per donazione. Al proposito, la Cassazione precisa che può trattarsi sia di donazioni «dirette» (stipulate con atto notarile) sia di donazioni «indirette», vale a dire di tutte quelle situazioni in cui, per spirito di liberalità, si ha un incremento del patrimonio di un soggetto e il corrispondente decremento del patrimonio di un altro soggetto senza che sia stipulata una donazione formale. L'acquisto di un immobile con il prezzo pagato dai genitori dell'acquirente è, appunto, un caso paradigmatico di donazione indiretta, sia che il donante paghi tutto il prezzo, sia che ne paghi solo una parte.

Sotto quest'ultimo profilo è bene rammentare che nel 2019 (decisione n. 10759) la Cassazione aveva invertito la propria precedente giurisprudenza: nel 2014 (decisione n. 2149) venne negata la ricorrenza di una donazione indiretta se il prezzo fosse stato pagato dal donante solo in parte; nel 2019 è stato invece ritenuto che, nel caso di pagamento effettuato dal donante solo di una parte, l'acquisto si considera in parte donato (e quindi fuori dalla comunione per la corrispondente quota percentuale) e in parte acquistato; e pertanto soggetto, per tale quota, al regime di comunione legale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA